



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Ufficio 6



I.4.c.c.8.10/2

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

All'Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
LORO SEDI

Al Comando Carabinieri per la tutela
della salute
srm29334@pec.carabinieri.it

A Confindustria
segreteria.presidenza@confindustria.it

A Federchimica
federchimica@legalmail.it

A Federalimentare
presidenza@federalimentare.it

A Federdistribuzione
federdistribuzione@pec.it

Agli USMAF
LORO SEDI

p.c.
Agli Uffici 2 e 8
SEDE

O G G E T T O: Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione relativo all'utilizzo del Bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Il regolamento (UE) n. 2018/213 della Commissione del 12 febbraio 2018 “*relativo all'utilizzo del Bisfenolo A (2,2-bis(4-idrossifenil)propano) (BPA) in vernici e rivestimenti destinati*

a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari” (allegato), pubblicato in data 14 febbraio, si applicherà a decorrere dal 6 settembre 2018.

Il Bisfenolo A oltre ad essere utilizzato nei MOCA (Materiali e Oggetti destinati al Contatto Alimentare) in materia plastica, è ampiamente usato nelle resine epossidiche per vernici e rivestimenti in particolare per l'applicazione all'interno delle lattine per alimenti, pertanto a seguito di una nuova valutazione da parte dell'EFSA, il limite di migrazione specifica (LMS) passa da 0.6 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg) a 0.05 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg).

La migrazione del Bisfenolo A non è consentita da vernici o rivestimenti applicati a MOCA destinati a venire a contatto con alimenti rivolti a neonati e alimenti per l'infanzia (definiti al regolamento UE 609/2013).

Gli operatori economici dovranno provvedere, come previsto dall'articolo 16, comma 1 del regolamento quadro CE 1935/2004, alla stesura della Dichiarazione di Conformità (DoC) contenente le informazioni di cui all'allegato I del regolamento in questione.

Inoltre l'allegato II al presente regolamento, va a modificare, l'allegato I del regolamento UE 10/2011, relativo alle materie plastiche.

Si prega di dare la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato **Dott.ssa Gaetana Ferri**